



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 31/GST del 11 marzo 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 3/2026 POLISPORTILORENZOTORIELLO - MICHELE AMODEO MONTEFORT

Il Sostituto Giudice Sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Polisportiva Lorenzo Toriello e ritualmente notificato alla Società controparte, osserva quanto segue. Premesso che l'impugnativa in esame ha per oggetto "la mancata osservazione delle Regole del Giuoco del Calcio"; ritenuto che la Regola n. 5 del Giuoco del Calcio attribuisce al DDG competenza esclusiva in materia; rilevato che, in accordo con la suddetta disposizione, l'art. 10 comma 5 e l'art. 67 CGS non consentono a questo organo giudicante di scrutinare il merito le decisioni assunte in punto tecnico dal DDG; considerato che dall'esame del referto del ddg non emergono fatti "che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici" (e tali da radicare la giurisdizione / competenza del GST) e che, comunque, le conclusioni rassegnate dalla reclamante esulano dai poteri del GST, che non può revocare d'ufficio, né su istanza di parte, i provvedimenti disciplinari assunti dal DDG nell'ambito della discrezionalità tecnica attribuitagli giusta la precitata regola n. 5 del Giuoco del Calcio; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla ASD Polisportiva Lorenzo Toriello; conferma, omologandolo, il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/ 2 in favore della reclamata e tutti i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo CU; dispone incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

GARE DEL 3/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 3/ 3/2026 ACADEMY CAMPANIAPUTEOLANA - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti: a) il preannuncio di reclamo della ASD Città di Torre del Greco; b) il preannuncio e il successivo reclamo della ASD Academy Campania Puteolana, osserva quanto segue. Con riferimento al punto sub a) va rilevato che al preannuncio, benché ritualmente notificato alla controparte, non ha fatto seguito alcun reclamo e, pertanto, l'impugnativa della Città di Torre del Greco va dichiarata improcedibile, con ogni conseguenza sul contributo di accesso alla giustizia sportiva, che va incamerato. In relazione al punto sub b) la ASD Academy Campania Puteolana ha censurato la regolarità della posizione del calciatore della Società Città di Torre del Greco, il Sig. Marciànò Michele, poiché non tesserato in favore della predetta società al momento della gara in epigrafe e, dunque, non avente titolo a partecipare alla stessa; ha concluso, la reclamante, per l'applicazione, in danno della controparte, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0, in applicazione dell'art. 10 CGS. Il reclamo si palesa fondato, alla luce dell'istruttoria condotta da quest'ufficio, con il supporto dell'ufficio tesseramenti del C.R. Campania. Dalle evidenze documentali, infatti, emerge che il calciatore Marciànò risulta tesserato in favore di altra Società, la ASD Leopardi Calcio, a far data dal 17.09.2026 e, dunque, non aveva titolo a partecipare alla gara de qua con la Città di Torre del Greco P.Q.M. con riferimento al punto sub a) dichiara improcedibile il reclamo della Città di Torre del Greco e dispone

incamerarsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva; con riferimento al punto sub b), id est il reclamo della ASD Academy Campania Puteolana, delibera: in accoglimento del reclamo proposto, in applicazione dell'art. 10, comma 5, CGS: 1) di infliggere alla ASD Città di Torre del Greco la sanzione della punizione sportiva con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; 2) di infliggere alla ASD Città di Torre del Greco l'ammenda di euro 150,00; 3) di infliggere al Dirigente Accompagnatore della ASD Città di Torre del Greco Di Grazia Enzo, l'inibizione per n. 1 giornata; 4) di infliggere al calciatore Marcianò Michele, nato il 22.12.1981, la sanzione della squalifica per n.1 giornata effettiva; 5) disporsi la restituzione in favore della ASD Campania Puteolana del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI TORRE DEL GRECO

AMMENDA

Euro 150,00 CITTA DI TORRE DEL GRECO

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

DI GRAZIA VINCENZO (CITTA DI TORRE DEL GRECO)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARCIANO MICHELE (CITTA DI TORRE DEL GRECO)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 28/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 28/ 2/2026 ATLETIK - PADULA TONINO PAOLINI

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società ASD Padula Tonino Paolini e ritualmente notificato alla Società controparte, osserva quanto segue. E' qui controversa la regolarità della posizione del calciatore avversario Di Concilio Lorenzo, nato il 05.03.2000, il quale, secondo la reclamante, avrebbe partecipato alla gara in oggetto, pur non essendo tesserato in favore della ASD Atletik; ha concluso, la reclamante, per l'applicazione, in danno della controparte, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0, in applicazione dell'art. 10 CGS. Il reclamo si palesa fondato, alla luce dell'istruttoria condotta da quest'ufficio, con il supporto dell'ufficio tesseramenti del C.R. Campania. Dalle evidenze documentali, infatti, emerge che il calciatore Di Concilio risulta tesserato in favore della reclamata soltanto a far data dal 02.03.2026, dunque in data successiva la disputa della gara oggetto di reclamo cui ha evidentemente partecipato - atteso l'inserimento in distinta e l'ammonizione ricevuta al 24 minuto del primo tempo - in violazione delle disposizioni sul tesseramento. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, delibera, in applicazione dell'art. 10, comma 5, CGS: a) di infliggere alla ASD Atletik la sanzione della punizione sportiva con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; b) di infliggere alla ASD Atletik l'ammenda di euro 150,00; c) di infliggere al Dirigente Accompagnatore della ASD Atletik, Immenso Luca, la squalifica per una gara effettiva; d) di infliggere al calciatore Di Concilio Lorenzo, nato il 05.03.2000, la sanzione della squalifica per n.1 giornata effettiva; e) disporsi la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale

avv. Marco Cardito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETIK

AMMENDA

Euro 150,00 ATLETIK

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

IMMENSO LUCA (ATLETIK)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI CONCILIO LORENZO (ATLETIK)

GARE DEL CAMPIONATO U16 REGIONALE GOLDEN

GARE DEL 1/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 3/2026 BLUE DEVILS - MATERDEI

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD Materdei, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la resistente società ASD Blue Devils Napoli per avere quest'ultima, nella gara oggetto di ricorso, omesso di indicare in distinta il nominativo dell'assistente di parte. La resistente società non produceva memorie. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che: ^ il DDG, con supplemento di rapporto, attestava che: "[] l'assistente era il calciatore n.1 D'Agata Pasquale ed ha svolto il suo ruolo per tutta la gara". PQM delibera: ^ rigettare il ricorso proposto e, per l'effetto, omologare il risultato di 2 - 0 in favore della società ASD Blue Devils Napoli, acquisito sul TDG; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ infliggere l'ammenda di euro 50,00 alla società ASD Blue Devils Napoli per la mancata indicazione in distinta dell'assistente parte. Dispone incamerare il contributo di accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 MATERDEI

Pubblicato in NAPOLI il 11 marzo 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**